CONTRATTO		
tra		
II MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL		
TURISMO – Direzione Generale per gli Archivi (d'ora in avanti		
denominato anche, per brevità, "Ministero"), con sede in Roma, Via		
Gaeta n. 8 , codice fiscale 80222830582, per il quale interviene il		
Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la		
sede del Ministero, da un lato,		
е .		
la Soc. ALES S.p.A ARTE LAVORO E SERVIZI in seguito		
denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via		
Cristoforo Colombo, n. 163 capitale sociale Euro 5.616.000,00,		
interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione		
nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta		
al controllo e coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività		
Culturali, in persona del dott. Giuseppe Proietti, nato a Tivoli (RM)		
28.09.1945, in qualità di Amministratore unico, domiciliato per la		
carica presso la sede della medesima "Ales";		
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove		
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità		
generale dello Stato";		Mar
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per		
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello		
Stato";		/7
	U	Cho

	VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante			_
	"Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma			
	dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196", ed in particolare			
	l'art.10 che reca disposizioni per favorire l'occupazione dei soggetti			
	già impegnati nei lavori socialmente utili;			
	VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,			
	recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";			
	VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e successive			
	modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero			
	per i Beni e le Attività Culturali";	!		
	VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante			_
	"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la	-		_
	competitività nonché in materia di processo civile", il quale prevede			
	che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale			
	impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria			_
	precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A.			_
ALE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	medesima è stata trasferita al Ministero;			_
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra			
	l'altro, che la Soc. Ales svolge, prevalentemente per il Ministero per i			_
	Beni e le Attività Culturali e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti			_
	forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative		-	
	volte alla gestione e valorizzazione dei beni culturali in ambito			_
	nazionale ed internazionale quali, a titolo indicativo e non esaustivo,:		-00	
	"(omissis) lett. h) servizi generali amministrativi e di informatizzazione			
			Car	

	·	
	gestionale, etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del Ministero	
	per i Beni e le Attività Culturali e sue strutture periferiche, richiesti o	
	contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero;	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	"un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi	
	direttamente svolti";	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è divenuta società strumentale, in house, del	
	Ministero;	
	VISTO il bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del	
	turismo nel quale è prevista la destinazione di risorse finanziarie	
	destinate al finanziamento di attività per l'attuazione di un	
	"Programma per il supporto e la realizzazione di attività di	
	conservazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale affidato al	
	Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo";	
	RILEVATA la necessità di continuare a disporre per un anno dei	
	servizi già erogati da Ales e di richiedere un miglioramento, un	
A AND THE STATE OF	potenziamento ed ampliamento degli stessi, finalizzato a soddisfare le	
	esigenze degli Uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta del Direttore generale per gli	
	Archivi, prot 18015. del 12 dicembre 2013 ;	
	VISTA la nota di risposta di Ales prot. n. 2447 del 13 dicembre 2013 ;	7
	VISTA la nota prot. N.18332 del 18 dicembre 2013 con cui il Direttore	
		r Cho
		1

····	generale per gli Archivi ha ritenuto di accettare l'offerta perfezionata		
	dalla Soc. ALES s.p.a., per un importo pari ad Euro 658.911, 97		
	comprensivi di IVA;		
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a		
	privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato		
	nell'ambito del settore in questione, consente al Ministero		
	un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon		
	andamento dell'azione amministrativa;		
	TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa annua		
	derivante dal presente contratto è assicurata mediante l'utilizzo delle		
	risorse finanziarie a ciò destinate sul capitolo 7676 p.g. 1 dello stato		
	di previsione della spesa del Ministero;		
	VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale per gli Archivi		
	del 18 dicembre 2013, Repertorio 259.;		
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover		
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;		
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti		
	si conviene quanto segue:		
	Articolo 1. Premesse.		
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne		
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non		1
	materialmente allegati.		
	Articolo 2. Oggetto del contratto.		
	2.1 II Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento di alcun	a	Kr

servizi strumentali, necessari per l'attuazione di un "Programma per il	
supporto e la realizzazione di attività di conservazione, fruizione e	
gestione del patrimonio culturale affidato al Ministero dei Beni, delle	
Attività Culturali e del Turismo", così come indicato nelle premesse.	
2.2 Tali attività, indicate in modo dettagliato negli allegati che	
costituiscono parte integrante del presente atto, dovranno essere svolte	
da Ales in favore degli Istituti periferici e per gli oggetti e gli importi qui	
di seguito indicati:	
- per l'Archivio di Stato di Napoli:	
1) Servizi di supporto alle attività di conservazione e di movimentazione	
dei beni archivistici, servizi informatici e servizi di manutenzione del	
verde; € 290.818, 60	
- per l'Archivio di Stato di Caserta:	
2) Servizi di supporto alle attività di conservazione dei beni archivistici e	
di movimentazione delle unità documentarie. € 249.273, 18	
2.3. L'Impresa sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività	
descritte nei richiamati Disciplinari Tecnici Esecutivi ad eseguire le	
variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime	
condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o	
indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle	
prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del	
corrispettivo del contratto indicato nell'art. 5 che segue.	
2.4. Le prestazioni dovute dall'Impresa dovranno essere eseguite con	
gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica	

U

	presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando	
. <u>.</u>	le modalità indicate nei richiamati allegati (Disciplinari Tecnico	
	Esecutivi).	
	2.5. L'Impresa nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture centrali di riferimento del Ministero e con gli	
	Istituti periferici competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese	
	le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto nei rispettivi punti 4 degli allegati Disciplinari Tecnici (n. 1	
	all.A e n.2 all B)	
1/merous	3.2. In ragione del ruolo di società in house del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
77.00	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	No.
	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione	
T ALL W	della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli	1
	obiettivi prefissati.	
7.44	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2 avranno inizio il 1 gennaio 2014 e si	
	svolgeranno per 11 (undici) mesi a far data dal loro inizio.	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzì.	
· 115-107	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di	
	terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
		U G

!	svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e	
	tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o	
	onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività	
	oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1. Ales si obbliga ad impiegare nell'esecuzione dei servizi, in	
	maniera non esclusiva, il personale elencato all'allegata Tabella	
	(allegato C – Elenco personale a tempo indeterminato); tale personale	
	sarà interamente assunto con contratto di lavoro nel rispetto della	
	normativa propria del settore.	
	6.2 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto	
	del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e	
	buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di	
	volta in volta dal Ministero.	
	6.3 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i	
	documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a	
	quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.4 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco	
	nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi	
	oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si	
	verifichino sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto.	
	6.5 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite;	
	b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	//.
lanca q		

	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento	
	delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.6 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel	
	rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di	
	continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.7 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
	Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero e alle	
	strutture periferiche interessate di ogni circostanza che abbia	
	influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.8 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il	
	personale assunto in virtù del presente contratto condizioni	
	economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti	
	Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far	
	osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno	
	intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
	previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del	
	Personale.	
	6.9 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
•	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	, , , ,
	fotografica, che riassuma le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
		l //~



	disposizione impartita dal Ministero, in accordo con gli Istituti		
	interessati;		
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o	*	
	collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;		
-	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti		
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di		
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione		
	obbligatoria del personale;		
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di		
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare		
	attenzione alla sicurezza;		٠
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in		
	vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto		
	del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione		
	al Ministero;		
	- alla dotazione in favore propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi		
	di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione		
	all'attività svolta;		
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto		
-	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli		
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici periferici		
-	competenti per ciascuna area;	,	
	6.10. L'Impresa dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente		
	dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative	// -	
		Va-	

e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
- gestione dei servizi affidati;	
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;	
Articolo 7. Comunicazioni del Ministero	,
7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto	
di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con	
almeno 3 (tre) naturali e consecutivi giorni di anticipo e a tale	
comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e	
collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi	
affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di	
quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di	
prevenire eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal	
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione	
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela	
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive	
modificazioni.	
Articolo 8. Corrispettivo.	
8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad ALES per l'esecuzione	
dei servizi è pattuito in euro 540.091, 78+ IVA al 22% per un totale di	
 euro 658.911, 97 IVA inclusa, così come risulta dalla somma dei	
	A CA ?
	b

corrispettivi unitari indicati specificatamente nei Disciplinari tecnici dal n.1 al n.2 di cui all'art. 2 del presente contratto. 8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, cichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nel limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alta condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Onen per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà assicurato dai singoli datori di lavoro/capi d'istituto e che in fase			
8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e dei tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giomi dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		corrispettivi unitari indicati specificatamente nei Disciplinari tecnici dal	
avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nel limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarle, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		n.1 al n.2 di cui all'art. 2 del presente contratto.	
modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente,	
che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico	
tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà			
Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione. 9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a	_
9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.	_
progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	_
Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		9.1 Nei limiti degli importi massimi unitari indicati nei richiamati	
le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		progetti esecutivi per ciascun servizio e alla condizione che il	_
avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero	_
parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo	_
essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da	_
ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà	,	parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno	_
documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto. 9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da	_
9.2 Oneri per la sicurezza. Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		ciascun Istituto periferico, per come elencati al punto 2.1 il	_
Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		documento attestante la regolare esecuzione del servizio svolto.	
interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		9.2 Oneri per la sicurezza.	
di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà		Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	_
<u> </u>		interferenza preliminare e dichiara che il coordinamento della gestione	
assicurato dai singoli datori di lavoro/capi d'istituto e che in fase		di eventuali rischi interferenti nell'espletamento dei servizi sarà	_
	4 - V	assicurato dai singoli datori di lavoro/capi d'istituto e che in fase	

	preliminare d'appalto gli oneri per la sicurezza sono da intendersi nulli	
	9.3 L'Impresa non potrà pretendere alcun pagamento qualora la	
	Prefettura competente non confermi il persistere delle condizioni	
	previste dalla normativa antimafia.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
	l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza	
	maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
	Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la	
	stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Altra,	
	indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
. Luncari V	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla	
rn.	durata dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque	
	attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa	
	Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti	
	dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali	
	inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15	4.444
	(quindici) giorni, naturali e consecutivi	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	
	ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero	4/2

,

applicare le seguenti p	enali.
una penale fissa	per ciascun inadempimento di 15.000,00
(quindicimila/00);	
una penale giorna	aliera per l'accertata mancata esecuzione del
servizio pari ad € 1.0	00,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nella
esatta esecuzione di q	uanto dovuto.
11.3 L'applicazione d	elle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il
maggior danno subito	, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del
Ministero di pretend	lere l'esatto adempimento delle prestazioni
contrattuali, con tutte	e le conseguenze inerenti, né quello di far
svolgere da terzi a sp	ese di Ales i servizi non puntualmente e/o non
esattamente eseguiti.	
Arti	colo 12. Assicurazione.
12.1 Ales sarà respon	sabile degli eventuali danni causati a persone o
cose, sia dai propri c	lipendenti e collaboratori sia da attrezzature e
materiali impiegati, in	conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni
convenute e delle att	ività connesse, sollevando II Ministero da ogni
responsabilità al rigua	rdo.
12.2 Ales si obbliga a	prestare adeguata copertura assicurativa per la
copertura del rischio d	della responsabilità civile per un massimale non
inferiore ad Euro 1.00	0.000,00.
Articolo 13. R	iservatezza e proprietà dei documenti.
13.1 Tutte le informaz	zioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati
toonici dei quali Ale	The state of the s
techici dei quali Ale	s verrà a conoscenza nello svolgimento del

•

contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e	
coperti da segreto.	
13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte	
le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno	
essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
avvalendosi indifferentemente di proprio Personale e procedendo, con	
le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
oggetto del contratto.	
Articolo 15. Risoluzione del contratto.	·
Clausola risolutiva espressa.	
15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	7
o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	//.
	h 40-

Í		
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risoluto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c	
	E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità e dal Codice dei contratti Pubblici, derivandone per	
	l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del	
	contratto medesimo. L'inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui il	
And and the second	Ministero è a conoscenza dell'eventuale esito negativo dei suddetti	
And the state of t	controlli.	1,000
3.00	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni,	
	dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo	
	dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà	,
	avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di	•
	risarcimento da parte del Ministero.	
/_III1	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
		N 66-

•			
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento		
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue.		
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.		
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che		
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi		
	di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Leg.vo		
	196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati		,
	personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta.		
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali		
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni		
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a		
	garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati,		
	nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Leg.vo 196/2003.		
	In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare		
	rischi di:		
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;		
71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-7	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;		
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;		
	- uso non consentito dei dati utilizzati.		
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente		
	necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e		
-	avvertirà il Ministero e gli Istituti interessati, di qualsiasi evento che, a		
	seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver		
	importato l'alterazione dei dati.		//*
		16	

17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati persona	ili a terzi
non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto,	, se non
previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle presci	rizioni di
legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al des	tinatario
esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni cas	so, Ales
notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi uti	lizzo o
divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di	cui sia
venuta a conoscenza.	
17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le info	rmazioni
raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il p	presente
contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o ma	anuali e
concernono dati comuni il cui mancato conferimento impo	rterebbe
l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informaz	ioni non
saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione av	rà luogo
esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nor	nché per
finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra c	he potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Leg.vo 196/2003 tra cui	i quelli di
cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi dire	ttamente
presso le sedi indicate nel presente contratto.	
Articolo 18. Referenti del contratto.	
I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che	e attiene
all'esecuzione del presente contratto, tra il Direttore Gene	erale pro
tempore del Ministero e l'Amministratore Unico di Ales S.p.	.A., Prof.
Giuseppe Proietti.	
	t Ch's

-4

	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.		
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente		
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da		
	entrambe le Parti.		
	Articolo 20. Foro competente.		
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente		
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico		
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità		
	Giudiziaria del Foro di Roma.		
	Articolo 21. Spese.		
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese		
	quelle relative ai suoi allegati e per le copie necessarie, saranno a		
	carico di Ales.		
	Articolo 22. Elezione di domicilio.		
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Cristoforo		
1	Colombo, 163 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il		
	Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c		
	Roma, 20 DIC. 2013		
	Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione		
	generale per gli Archivi		
	Mare de us IL DIRETTORE GENERALE		
,			
	Ales S.p.A.		//:
		1	Ch-
		-	

e.				
	Ales S.p.a. approva espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt.			-
	1341 e 1342 c.c., quanto stabilito negli artt. 3 (Modalità di svolgimento			-
	delle prestazioni), 4 (Durata del contratto. Esclusione del tacito			-
	rinnovo), 6 (Obblighi e adempimenti), 8 (Corrispettivo) , 9 (Modalità di		<u>-</u>	-
	pagamento e fatturazione), 11 (Penali), 12 (Assicurazione), 13			-
	(Riservatezza e proprietà dei documenti), 14 (Verifiche, controlli e			-
	monitoraggio), 15 (Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva			-
	espressa), 16 (Recesso), 19 (Forma delle modificazioni contrattuali),			_
111	20 (Foro competente), 21 (Spese), 22 (Elezione di domicilio).			_
11 	Roma, 20 DIC, 2013			_
	Ales S.p.A.			_
				_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				_
AAAN AMEET				_
4-m				_
Mirry				_
		Made and the second		_
				_
				_
\$411.7				_
				_
Juda are si				_
		_		

,